



---

## Deliberazione del Direttore Generale N. 272 del 26/03/2021

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Presa d'atto sentenza n. 206/2021 rg. 8020/2017 – opposizione a D.I. 1797/17- promosso dall'AORN c/Casa di Cura S. Michele -Tribunale di S. Maria C.V. - Rif. int. Legal App 47/2021.**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 26/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Presa d’atto sentenza n. 206/2021 rg. 8020/2017 – opposizione a D.I. 1797/17- promosso dall’AORN c/Casa di Cura S. Michele -Tribunale di S. Maria C.V. - Rif. int. Legal App 47/2021.

#### **Direttore UOC AFFARI LEGALI**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso**

- che con deliberazione n. 108 del 21/02/2017 si stabiliva di attivare, in sede giudiziale, le procedure per il recupero crediti vantati da questa AORN nei confronti dei soggetti privati ,cui la stessa aveva fornito negli anni sangue ed emoderivati, conferendo formale incarico a n. 23 avvocati iscritti nella *short-list* aziendale, tra i quali l’avv. Fabio Bifulco;
- che con determina n. 124 del 03/03/2017 questa Azienda impegnava, in esecuzione della summenzionata deliberazione, la spesa presunta di € 244.409,60, oltre accessori, per la copertura dei costi relativi ai compensi da corrispondere ai n. 23 avvocati incaricati;
- che con nota prot. n. 9549/U del 05/05/2017, in virtù della predetta deliberazione, questa Azienda conferiva incarico legale all’avv. Fabio Bifulco con studio in Napoli, in piazzetta L. Terracina n. 1, al fine di attivare, in sede giudiziale, la procedura di recupero del credito vantato da questa AORN nei confronti della Casa di Cura S. Michele – Maddaloni (CE), relativo a n. 1 fattura anno 2011 e n. 1 fattura anno 2012, per un importo di € 299.325,30;
- che il predetto legale incaricato proponeva ricorso per decreto ingiuntivo n. 1797/2017, rg. 4806/17, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., col quale ingiungeva alla Casa di Cura San Michele srl la somma complessiva di € 299.325,50, oltre interessi e spese;
- che, in data 05/09/2017, l’avv. Bifulco trasmetteva atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1797/2017, rg. 4806/17, promosso da Casa di Cura S. Michele, rappresentata e difesa dall’ avv. Francesco Barone;
- che in data 22/02/2021, l’avv. Bifulco trasmetteva la sentenza n. 260/2021, rg. 8020/2017 relativa al giudizio in argomento, con la quale il Giudice adito così provvedeva:
  - *Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1797/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”;*
  - *Condanna l’opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente, che liquida in € 5.737,00 per compensi ed € 607,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge”;*

#### **Considerata**

- la Circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio legale;
- la Circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di Liquidazione di Titoli Giudiziari, acquisita al prot. n. 9168 del 16/03/2021, agli atti giacente, a rettifica ed integrazione della precedente circolare;

#### **Preso atto**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- che, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precezzo";

**Ritenuto**

- che, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. **di** prendere atto della sentenza n. 206/2021, in premessa riportata, emessa a definizione del Giudizio di opposizione, RG n. 8020/2017, al D.I. Inguntivo n. 1797/17, promosso da questa Azienda nei confronti della Casa di Cura San Michele, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V.;
2. **di** individuare quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed alla Affari Legali;
4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI**  
**Avv. Chiara Di Biase**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Gaetano Gubitoso**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;  
**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara \_\_\_\_\_

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. Prendere atto della sentenza n. 206/2021, in premessa riportata, emessa a definizione del Giudizio di opposizione, RG n. 8020/2017, al D.I. Inguntivo n. 1797/17, promosso da questa Azienda nei confronti della Casa di Cura San Michele, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V.;
2. Individuare quale responsabile dell'esecuzione alla UOC Affari Legali;
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed alla Affari Legali;
4. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*